



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-43/19, 11 giugno 2020, ECLI:EU:C:2020:465	Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira Contro	IX	rinvio pregiudiziale	Portugal	unica istanza	NO	-	Uniforme applicazione del diritto UE	IVA - Regime speciale telecomunicazioni - Controprestazione - Operazioni effettuate a titolo oneroso - Periodo di fedeltà - Penalità
Classificazione									
- diritto secondario - imposte indirette - IVA									
Questione pregiudiziale									
(i) se, ai sensi della direttiva iva ed in particolare degli articoli 2, par. 1, lett. c), 9, 24, 72 e 73, configuri una prestazione di servizi assoggettata all'imposta l'addebito di importi che <i>ex lege</i> non possono superare i costi inizialmente sostenuti per l'installazione e devono essere proporzionali ai vantaggi concessi; (ii) se osti a che siano considerati come prestazioni di servizi il fatto che gli importi summenzionati siano richiesti successivamente alla risoluzione del contratto; (iii) se debba eventualmente escludersi che l'importo in questione sia qualificato come corrispettivo della prestazione di servizi, dal momento che il contratto è stato definito anticipatamente; (iv) se debba escludersi che l'importo sia qualificato come corrispettivo della prestazione di servizi nei casi in cui non corrisponda a quello che l'operatore avrebbe percepito durante il restante periodo di fedeltà se non si fosse verificata la risoluzione									
Dispositivo									
L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che occorre considerare che gli importi percepiti da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata, per motivi propri al cliente, di un contratto di prestazione di servizi che preveda il rispetto di un periodo di fedeltà in cambio della concessione a tale cliente di condizioni commerciali vantaggiose costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di detta disposizione.									
Nota redazionale									
La sentenza ha origine da una domanda di rinvio pregiudiziale posta da un Giudice portoghese. I fatti di causa vedono la Vodafone Portugal, società attiva nel settore delle telecomunicazioni, stipulare con i propri clienti contratti di fornitura di servizi che annoverano clausole promozionali particolarmente vantaggiose a fronte di un c.d. periodo di fedeltà. Il recesso dal contratto da parte del cliente, per cause a questo imputabili, comporta l'addebito di somme (penali), calcolate ai sensi della normativa nazionale e non del tutto equivalenti a quanto il soggetto passivo avrebbe incassato ove il rapporto fosse proseguito fino a termine del periodo di fedeltà. Nel 2017, dopo aver proceduto all'autoliquidazione dell'iva riferita alle somme percepite a fronte dell'inosservanza del periodo di fedeltà nel mese di novembre del 2016, la Vodafone Portugal decideva di proporre ricorso amministrativo contro l'atto di autoliquidazione, sostenendo che dette somme non avrebbero dovuto in realtà essere assoggettate all'imposta. La questione approda dinanzi alla Corte di Giustizia, la quale incentra il suo ragionamento sulla lettera dell'art. 2, par. 1, lett. c) della Direttiva, che regola l'ambito di applicazione dell'imposta ed ai sensi del quale ad esservi assoggettate debbono essere le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, all'interno del territorio dello Stato membro, da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. I Giudici europei hanno ritenuto che il prezzo pagato dall'utente e consumatore al momento della sottoscrizione dell'abbonamento costituisca la controprestazione di un servizio (in tal senso, sentenza del 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, C 295/17, EU:C:2018:942), fornito dall'operatore telefonico, che consiste nel diritto di poter usufruire dell'esecuzione delle obbligazioni stabilite dal contratto. Tale relazione sussisterebbe indipendentemente dal fatto che il cliente decida di avvalersi per intero di tale diritto, con la conseguenza che esisterebbe un nesso diretto tra le due prestazioni. Quindi, posto che in merito al soddisfacimento delle altre condizioni previste dall'art. 2 della Direttiva non sono state sollevate questioni, si deve ritenere che abbia avuto luogo la prestazione onerosa di un servizio rientrante nel perimetro applicativo dell'imposta. A parere della Corte di Giustizia, poi, le peculiarità della modalità di calcolo della penale per interruzione del periodo di fedeltà non possono modificare le conclusioni sopra esposte. Pur non essendovi una esatta coincidenza con l'importo che l'operatore avrebbe percepito dal cliente nel caso in cui il rapporto contrattuale fosse proseguito almeno per il tempo minimo pattuito, ciò non può portare alla conclusione che tale importo non sia il controvalore del diritto del cliente, che gli è stato pienamente garantito, di beneficiare dell'esecuzione del contratto.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									